

ORDINANZA DEL SINDACO

Proposta n. 334 del 16/06/2023

N. 45 del 16/06/2023

TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARIA CONTRO LA ZANZATA COMUNE DEL GENERE CULEX PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 0559748.U del 08/06/2023 ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito della evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Ravenna";

Vista la successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 2023/0158630/P del 09.06.2023 ad oggetto "Indicazioni operative a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile" contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune di Cervia sono vigenti le seguenti ordinanze sindacali:

- n. 15 del 28.04.2023 Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp)", i cui contenuti si richiamano integralmente;
- n. 14 del 28.04.2023" Provvedimenti per la prevenzione dell'infezione da West Nile virus attraverso il contrasto al vettore Zanzara Comune (Culex Pipiens) in aree periodicamente allagate", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi;

A titolo orientativo il numero di persone che rende necessario il trattamento adulticida straordinario è quello di 200 partecipanti.

Ritenuto che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione su tutto il territorio comunale dei trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara Culex indicati dal Piano Regionale Arbovirosi 2023, con efficacia dalla data di pubblicazione a tutto il mese di ottobre 2023, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche:

Ritenuto altresì di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto l'art. 50/5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nella veste di rappresentante della comunità locale;

Valutata la documentazione agli atti;

Vista la proposta del presente atto del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Considerata l'urgenza di provvedere, al fine di eliminare il rischio per la salute pubblica che la descritta situazione rappresenta;

Valutati gli interessi, anche di natura economica, correlati all'adozione di un simile provvedimento e ritenuto prevalente, nel caso di specie, l'interesse alla tutela della salute pubblica;

Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art.13 della precitata legge;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;

Visto l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998, n. 112;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria "Lotta agli insetti nocivi e molesti - disinfestazione e derattizzazione";

Visto il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2023" della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 442 del 27/03/2023;

Con i poteri di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze di 200 partecipanti) all'aperto nelle ore serali, in aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" reperibili al link https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore
- affiggere nell'area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi
- dare comunicazione preventivamente del luogo e della data del trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori all'indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l'adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.

DISPONE

- alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti
- la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto
- l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 31 ottobre 2022, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteoclimatiche:

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, L. 241/90 e dell'art.12 del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi, è il Capo Servizio Servizi alla Comunità;
- che l'unità organizzativa competente, presso la quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento, è il servizio Servizi alla Comunità, Corso Mazzini n.37, tel. 0544/979328;
- che i dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno e trattamento esterno. I dati potranno essere comunicati ai soggetti preposti ad accertare l'ottemperanza del presente provvedimento. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, il Responsabile è la Dirigente del Settore Servizi Alla Comunità E Sviluppo Della Città;
- che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della regione Emilia Romagna entro 60 giorni (art. 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

(doc.to firmato ai sensi del D.Lgs n°82 del 07.03.2005 "Codice dell'amministrazione digitale",)